Rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013.

Perché è inutile presentare istanze o ricorsi

Cari colleghi,

la nota vicenda legata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, relativa alla illegittimità della mancata perequazione, per il biennio 2012-2013, dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, sta assumendo dimensioni ai limiti della gestibilità.

Come a voi già noto, il Governo, nel dare attuazione ai princìpi richiamati nella citata sentenza, ha emanato il Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in Legge n. 109/2015, il quale ha previsto un meccanismo in grado di garantire, sebbene in misura ridotta rispetto alla precedente disciplina, la perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo.

Attraverso questo intervento normativo, pertanto, il legislatore del 2015, nell'esercizio delle sue funzioni, ha ottemperato ai rilievi espressi dal giudice delle leggi, stabilendo in che modo, e in che misura, i princìpi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni pensionistiche dovessero essere rispettati per gli anni 2012 e 2013.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 70/2015, infatti, la rivalutazione automatica delle pensioni si impone, senza predefinirne le modalità, *sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario*".

È appena il caso di ricordare che, già in passato, la Corte Costituzionale si è espressa circa la legittimità di norme di legge che limitavano o, addirittura, azzeravano, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Ciò è accaduto, ad esempio, quando il legislatore ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l'anno 1998, ai trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale norma è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256 del 2001.

Anche il blocco introdotto nel 2008 dalla Legge n. 247/2007, che aveva previsto l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 316 del 2010.

In tale ultima occasione, la Corte ha indirizzato un monito al legislatore, poiché *"la sospensione o i frequenti interventi diretti a paralizzare la rivalutazione delle pensioni, entrano in collisione con gli invalicabili principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità".*

A fronte dell'ennesimo intervento legislativo avvenuto nel 2011, con il quale il Parlamento ha limitato, ancora una volta, il meccanismo perequativo delle pensioni, la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo la illegittimità della norma, anche perché, come affermato dalla stessa Corte nella sentenza in oggetto, *"Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010".*

La sentenza di illegittimità costituzionale del 2015, ha avuto come naturale conseguenza l'intervento del legislatore che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha posto in essere, per usare le stesse parole della Corte, le

proprie "*scelte discrezionali, attraverso le quali intervenire per determinare in concreto l'importo per l'adeguamento delle pensioni".*

Tale intervento, tuttavia, ha ingenerato numerose iniziative con le quali si sostiene il diritto, per i pensionati, a ricevere somme maggiori rispetto a quelle già erogate.

Anzitutto, è opportuno precisare che non si può addurre, quale elemento di reiterata incostituzionalità, la scelta del legislatore del 2015 di rivalutare i trattamenti pensionistici di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS, perché, anche su questo tema specifico, la Corte ha ritenuto legittima la scelta del Parlamento con la richiamata sentenza del 2001, quando in discussione era la legittimità della mancata perequazione dei trattamenti superiori a cinque volte tale soglia minima.

In ogni caso, i fondamenti giuridici ci insegnano che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia *erga omnes*, e, cioè, nei confronti di tutti, sia per coloro che hanno agito in giudizio, sia per coloro che non si sono adoperati, attraverso istanze o ricorsi, per il riconoscimento di un diritto ritenuto leso.

Pertanto, una (molto improbabile) futura sentenza della Corte che dovesse dichiarare incostituzionale la normativa del 2015, produrrebbe i propri effetti automaticamente su tutti gli interessati, rendendo del tutto inutile, oltre che inopportuno, proporre oggi istanze o ricorsi su una tematica già decisa dal giudice costituzionale e attuata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

Devono quindi ritenersi infondate e strumentali le iniziative, anche mediatiche, poste in essere da parte di chi sollecita il pensionato ad inviare all'INPS richieste di risarcimento o di applicazione integrale della Sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, come anche le richieste di aderire a petizioni o raccolta firme, attraverso le quali, a differenza di quanto si sostiene, il massimo che si può ottenere è una risoluzione diretta ad "interessare" (senza obbligare) il Governo alle necessità esposte nella petizione.

Si tratta dunque di iniziative infondate sia per i motivi di cui sopra si è detto, e sia perché, peraltro, l'INPS non ha alcuna discrezionalità in merito a decisioni prese dal giudice costituzionale e attuate dal Parlamento: l'Istituto nazionale di previdenza, infatti, in questi casi si limita ad erogare le somme stabilite dalla legge.

Per tutti questi motivi, e per non creare nei confronti dei pensionati false e infondate aspettative, i nostri princìpi di serietà e correttezza ci impediscono di dare seguito alle richieste avanzate in tal senso.

Continueremo, nondimeno, a monitorare l'evoluzione della problematica in esame, e non mancheremo di sostenere, anche attraverso le iniziative delle nostre Confederazioni, interventi legislativi diretti a tutelare in maniera strutturale la rivalutazione periodica delle pensioni.

Roma, 24 novembre 2016

Il Segretario Nazionale CNA Pensionati	Il Direttore Nazionale FIPAC Confesercenti	Il Direttore Generale Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese
F.to Beatrice Tragni	F.to Lino Busà	F.to Valter Marani